



## CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione dei **lavori di per la messa in sicurezza e la tinteggiatura delle facciate esterne dell'Ufficio Giudiziario di Cuneo – Piazza Galimberti n. 7**

**Fonti di finanziamento: Ministero della Giustizia**

**Capitolo 7200**

**PG 3**

**Codice CUP: J22J24000050001**

**Codice CIG: B2F84E39DB**

**Codice trasparenza: 5727/2024**

**ID Lavori: 197/2024**

### STIPULATO DA

Ufficio giudiziario di Cuneo

con sede in Cuneo – Piazza Galimberti n. 7

partita IVA 96001240041

rappresentato dal Presidente Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO

**E**

l'operatore economico aggiudicatario **“Costruzioni Evolute srl”**

con sede in Busca (CN) Viale Piemonte n. 6

partita IVA 03620810048

rappresentato da PONZONE Davide, nato ad Asti il 18/09/1965

il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante

## INDICE

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO .....	3
ART.2 - IMPORTO DEL CONTRATTO .....	3
ART.3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO .....	3
ART.4 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	4
ART.5 – PIANI DI SICUREZZA.....	4
ART.6 – TERMINE PER L’ESECUZIONE .....	4
ART.7 – RITARDI E PENALI.....	4
ART.8 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART.8BIS – PROROGA DEI TERMINI.....	5
ART.9 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.....	5
ART.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	6
ART.11 – RECESSO DEL CONTRATTO .....	7
ART. 12 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .....	7
ART.13 – ACCONTI E SALDO .....	8
ART.14 – PAGAMENTO DELLE FATTURE E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MERITO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI.....	8
ART.15 – REVISIONE PREZZI.....	9
ART.16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN LUOGO DEL COLLAUDO .....	9
ART.17 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE .....	9
ART. 18 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	10
ART.19 – ALTRI ONERI .....	10
ART.20 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI .....	10
ART.21 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE .....	10
ART.22 – SUBAPPALTO.....	10
ART.23 - COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NEL CASO DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO .....	11
ART.24 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	11
ART.25 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI .....	11
ART.26 - CONTROVERSIE.....	11
ART.27 – NORME FINALI.....	11
ART. 28 – ALLEGATI.....	11

## PREMESSO

- il verbale di verifica e validazione del progetto in data 30.05.2024;
- che è stata successivamente avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori, prevedendo un importo a base di gara di complessivi € 494.446,53 ( di cui € 128.100 relativi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 219.426,84 relativi a costi per la manodopera non soggetti a ribasso) determina ministeriale Prot. 1479.E del 15.07.2024 Cod. Trasparenza 5727/2024 – Cod. lavori 197/2024;
- che la suddetta procedura si è conclusa con l'aggiudicazione in data 25.11.2024;
- che sono stati effettuati gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e ss. D.lgs. 36/2023;
- che non è stata disposta l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art 50, comma 6, o dell'art. 17 commi 8 e 9, D.lgs. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. **117, commi 1 e 2**, del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico ha prestato la fideiussione obbligatoria per legge (**garanzia definitiva**), per l'importo di € 22.426,79;
- che il RUP ha verificato la validità e conformità della predetta fideiussione;
- che l'impresa ha consegnato in data 03.01.2025 la **polizza assicurativa** prevista dall'art. 117, comma 10 del D.lgs. 36/2023, conforme allo schema tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con un importo assicurato pari all'importo del contratto, cioè € 448.535,91, e con un massimale di RCT pari a 5% dell'importo, con un minimo di € 500.000, a garanzia dei danni che potrebbero essere subiti dalla Stazione appaltante o da terzi.

## TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'appalto dei lavori per gli interventi indicati in epigrafe. La Stazione appaltante affida all'impresa, che accetta, l'esecuzione dei lavori oggetto della procedura di appalto.
2. L'appaltatore si impegna ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e negli altri documenti facenti parte del progetto, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici.

### ART.2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto ammonta ad € **448.535,91**, compresi oneri per la sicurezza pari a € 128.100 e costi per la manodopera pari a € 219.426,84, oltre IVA al 22%.
2. Il contratto è stipulato a corpo, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### ART.3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante l'elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il ribasso contrattuale, allegato al presente atto.

#### ART.4 – CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'impresa eseguirà i lavori conformemente al cronoprogramma e al piano di sicurezza e di coordinamento allegati al progetto.
2. Nel programma sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, conformemente a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e nel computo metrico.

#### ART.5 – PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare e del piano di sicurezza e coordinamento elaborato dal progettista.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### ART.6 – TERMINE PER L'ESECUZIONE

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 90 giorni LAVORATIVI, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. L'avvenuta esecuzione è documentata nel certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal Direttore dei lavori.

#### ART.7 – RITARDI E PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo, una penale nella misura stabilita dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.lgs. 36/2023.
2. Il Rup, d'ufficio o su segnalazione del Direttore dei lavori, contesta tempestivamente a mezzo PEC il ritardo in cui è incorso l'operatore economico affidatario. L'operatore economico entro 10 giorni presenta le sue controdeduzioni. Il RUP provvede con provvedimento motivato ad archiviare la contestazione o ad applicare la penale, se ritiene che le giustificazioni dell'operatore economico siano fondate o infondate.
3. La somma dovuta a titolo di penale è decurtata al momento del pagamento del corrispettivo contrattuale e quindi nel certificato di pagamento emesso dal RUP.
4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario.
5. Le penali saranno cumulabili fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023), raggiunto il quale l'Amministrazione potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa avanzare riserva alcuna, riservandosi l'Amministrazione di avanzare richiesta per eventuali danni cagionati dai ritardi. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

#### ART.8 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, il Direttore dei lavori ordina la **sospensione** dell'esecuzione dei lavori qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
2. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:
  - nei casi di avverse condizioni climatiche o di causa di forza maggiore;
  - per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
  - in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte;

- nei casi che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
- 3. Il Direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori o la sospensione parziale degli stessi, lo stato d'avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza oneri eccessivi. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.
- 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
- 6. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
- 8. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento.

#### ART.8BIS – PROROGA DEI TERMINI

1. Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini previsti nel cronoprogramma della progettazione, l'Affidatario dovrà comunicarle tempestivamente al RUP e chiedere la **proroga** dei termini stessi (art. 121, comma 8 D.lgs. 36/2023).
2. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
3. In conseguenza della proroga del termine contrattuale di ultimazione del servizio, l'Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.

#### ART.9 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ogni modifica al contratto deve essere autorizzata dal RUP, previo parere del Direttore dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 120 d. lgs. 36/2023.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs.36/2023.

#### ART.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione può provvedere alla **risoluzione** del contratto per tutti i casi contemplati dall'art.122 del D.lgs. 36/2023.
2. Inoltre, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
  - a. mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
  - b. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
  - c. **raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;**
  - d. dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
  - e. cessione del contratto, da parte dell'Affidatario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. D) del D.lgs. 36/2023);
  - f. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
  - g. inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - h. inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
  - i. mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
  - j. non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;
  - k. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
  - l. cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
  - m. sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno.
  - n. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo;
3. Eventuali inadempienze, anche non esplicitamente indicate dal presente contratto, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a 10 giorni, e non superiore a 20 giorni, entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie

osservazioni giustificative. Il RUP entro un mese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente o, se precedente, dalla ricezione delle deduzioni dell'appaltatore, provvede con provvedimento motivato ad archiviare la contestazione o a disporre la risoluzione del contratto, se ritiene che l'inadempimento sia stato risolto o le giustificazioni dell'operatore economico sono fondate o infondate.

4. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, qualora richiesta e rilasciata, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
5. Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Affidatario sono definiti secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all'Amministrazione.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell'art. 122, D.lgs. 36/2023 e s.m.i. in tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; nei casi di cui i commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ed anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, nel caso in cui la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 2, primo periodo.
7. In caso di risoluzione l'Affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute, fermo restando il pagamento delle penali.
8. Quando ricorre il grave inadempimento dell'appaltatore, previsto dall'art.122, comma 3 del D.lgs. 36/2023, il Direttore dei lavori compie le attività disciplinate dall'art. 10 dell'Allegato II.14.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

#### ART.11 – RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.123 del D.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159/2011, la stazione appaltante **può recedere dal contratto in qualunque momento** in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
2. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 20 (giorni) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio sino a quel momento svolto.
3. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.
4. Per il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante, gli obblighi di rimozione e sgombero e quanto altro non specificato in questo capitolo, si fa riferimento all'Allegato II.14 del Codice.

#### ART. 12 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 36/2023, l'appaltatore ha diritto al pagamento del 20% del valore del

contratto di appalto, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale per un anno.
3. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### ART.13 – ACCONTI E SALDO

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, entro trenta giorni decorrenti dall'adozione di uno stato di avanzamento lavori (S.A.L.).  
I SAL non possono essere previsti nel caso di lavori di durata inferiore a **2 mesi dalla consegna dei lavori**, fatta salva l'erogazione dell'anticipazione prevista per legge.
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, D.lgs. 36/2023, il certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo è emesso dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
3. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.
4. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, che chiede al funzionario delegato di procedere al pagamento.
5. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 6 e dall'art. 119, comma 8, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante provvede al pagamento dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
6. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

#### ART.14 – PAGAMENTO DELLE FATTURE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MERITO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*" e successive modifiche, pena la risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
4. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
5. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
6. I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del DPR. n. 602/1973 e del DM n. 40/2008.
7. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità fiscale e contributiva dell'Operatore economico.
8. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato,

anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

9. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
10. Sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

#### **ART.15 – REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva, previa richiesta dell'appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione.
2. La revisione del corrispettivo è riconosciuta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, quando la variazione dell'indice Istat dei costi di costruzione per fabbricato residenziale e capannone industriale è superiore al 5%. La percentuale da applicare per modificare il corrispettivo contrattuale è pari all'80% della differenza tra la variazione percentuale complessiva rilevata ai sensi del primo periodo del presente comma e il 5%.
3. Quando la variazione è in aumento, il corrispettivo contrattuale è incrementato, a favore dell'operatore economico, nella misura indicata nell'ultimo periodo del comma 2; la somma supplementare è corrisposta in occasione del pagamento del saldo.
4. Quando la variazione è in diminuzione, il prezzo contrattuale è ridotto, a favore della stazione appaltante, nella misura indicata nell'ultimo periodo del comma 2; l'importo è detratto in occasione del pagamento del saldo.

#### **ART.16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN LUOGO DEL COLLAUDO**

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 7 D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14, la stazione appaltante si avvale della facoltà di sostituire al collaudo il certificato di regolare esecuzione, considerato che il valore dell'appalto è inferiore a 1 milione di euro.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.  
Il certificato di regolare esecuzione non può essere emesso se l'appaltatore non ha consegnato la documentazione relativa ai lavori eseguiti (ad esempio: certificazioni di conformità, certificazioni di corretta posa in opera, schede materiali impiegati, formulari di identificazione rifiuti, elaborati as built, etc.).
3. Ai sensi dell'art. 116, comma 11 del D.lgs. 36/2023, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14, oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15.

#### **ART.17 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

1. Ai sensi dell'art. 115, comma 2, D.lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del Direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo.

2. Si applica l'art. 7 dell'allegato II.14.

#### ART. 18 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. In osservanza delle disposizioni legislative, del capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

#### ART.19 – ALTRI ONERI

1. Ai sensi dell'art. 119, commi 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
  - a trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante;
  - a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

#### ART.20 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore è obbligato:
  - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
  - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
  - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999.

#### ART.21 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è quello indicato all'art. 2. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

#### ART.22 – SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), d. lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs.36/2023 e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

Costituisce, in particolare, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

#### **ART.23 - COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NEL CASO DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO**

1. In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **ART.24 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

#### **ART.25 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI**

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi da interferenza.
2. L'Affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Affidatario, l'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

#### **ART.26 - CONTROVERSIE**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 36/2023 sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

#### **ART.27 – NORME FINALI**

1. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente contratto e quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, si applicano le disposizioni contenute nel contratto.

#### **ART. 28 – ALLEGATI**

1. Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che fanno parte integrante del presente contratto e sono vincolanti anche se non sottoscritti dall'appaltatore:

- Cronoprogramma;

- Fideiussione (garanzia definitiva);
- Polizza assicurativa;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione illustrativa;
- Estratti cartografici;
- Elenco prezzi;
- Piano sicurezza

Luogo e data,

L'Appaltatore

La Stazione appaltante

---

Ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 1341 del Codice civile si approvano le seguenti clausole: **art. 2** (Importo del Contratto); **art. 5** (Piani di sicurezza); **art. 6** ( Termine per l'esecuzione e Penali); **art. 8** (Sospensioni e ripresa dei lavori); **art. 10** (Risoluzione del contratto); **art. 11** (recesso del contratto); **art. 13** (Acconti e saldo); **art. 14** (Pagamento delle fatture e obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); **art. 15** (Revisione); **art. 17** (Forma e contenuto delle riserve); **art. 18** (Oneri a carico dell'appaltatore); **art. 19** (Oneri diversi); **art. 21** (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale); **art.22** (Subappalto); **art. 26** (Controversie).

L'Appaltatore

La Stazione appaltante